

Spett.Le
Operatore economico

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata senza bando, per affidamenti sottosoglia, dei lavori presso la Casa Circondariale di Monza di ripristino del manto di copertura dei locali palestra, lavanderia e teatro, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, comma 1, lett. C.

Stazione appaltante:

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato per la Lombardia – C.F. 80118570151 – (di seguito denominato anche Ente appaltante o Amministrazione)

Indirizzo postale: Via Pietro Azario 6 – 20123 Milano

Luogo di esecuzione dei lavori:

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale di Monza

Indirizzo postale: Via Sanquirico - Monza

Responsabile unico del procedimento: Ing. Sebastiano Antinoro

e-mail: sebastiano.antinoro@giustizia.it

PEC: prot.pr.milano@giustiziacert.it

Valore stimato dell'appalto: euro 453.015,94 al netto di IVA;

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta: euro 347.265,94 al netto di IVA;

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) euro 13.761,96;

Costo della manodopera (non soggetto a ribasso d'asta): euro 91.998,04;

Termine richiesta chiarimenti: 13 MAGGIO 2024;

Data limite per presentazione offerte: 20 MAGGIO 2024;

Data apertura documentazione amministrativa: 21 MAGGIO 2024

CIG:

CUP: J52J24000030001

CUI: L80118570151202400001

RDO:4220990

PREMESSE

Premesso che con decisione a contrarre n. 23 del 10.04.2024 è stato stabilito di indire, una procedura negoziata senza bando per affidamenti sottosoglia **dei lavori presso la Casa Circondariale di Monza di ripristino del manto di copertura dei locali palestra, lavanderia e teatro, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.36/2023, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023** di seguito denominato **"Codice"**, con consultazione di operatori economici presenti sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) nel numero e nelle modalità individuati dal Responsabile del Procedimento con nota n. 606.ID del 27/03/2024 agli atti di questa Amministrazione.

Tenuto conto che per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante si avvarrà:

- dell'art. 50, c. 1, lett. c), del d. lgs. n. 36 del 2023, quale metodo di aggiudicazione per gli affidamenti con il criterio del minor prezzo;

- **per le offerte anomale dell' Allegato II.2 metodo A del "Codice", qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, dell'esclusione automatica di quelle anomale.**

Tenuto conto che il presente disciplinare, parte integrante della RdO Me.Pa., contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura in premessa, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta economica, ai documenti da prestare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre eventuali, ulteriori informazioni relative all'appalto.

Tenuto conto che l'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla Documentazione di gara, dalle Regole del sistema di *e-procurement* del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione **"OG 1 – "**.

Tenuto conto che le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole della Documentazione di gara e dalla documentazione di progetto definitivo-esecutivo, che costituiscono parte integrante del "Documento di stipula del contratto" generato da questa Stazione Appaltante, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Considerato che l'esecuzione dei lavori in questione è stata inclusa nel programma triennale di edilizia penitenziaria 2024-2026 pubblicato secondo la vigente normativa.

Con il presente disciplinare si conviene quanto segue:

1. SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICO

1.1 Utilizzo del Sistema di negoziazione telematico fornito da CONSIP

La presente procedura negoziata si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica (di seguito "Sistema"), Me.Pa (*Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione*), meglio descritto nel prosieguo, in conformità all'art. 25 del nuovo codice dei contratti.

Attraverso il Sistema sono gestite le varie fasi della presente procedura di appalto: dalla pubblicazione della documentazione di gara alla richiesta di chiarimenti e/o informazioni; dalla presentazione dell'offerta all'aggiudicazione.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'amministrazione tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richiesti per la partecipazione alla gara, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti stessi. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2. Il gestore del Sistema

Per la presente procedura, questa Stazione appaltante (Provveditorato per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema.

Il Gestore del Sistema è il soggetto, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica a tale scopo esperita, incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all'attività da questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3. La registrazione al Sistema

La presentazione dell'offerta tramite il Sistema è effettuata dal singolo operatore invitato e registrato, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta;

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione e le istruzioni presenti nel sito www.acquistinretepa.it, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole, tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

1.4. Regole di condotta per l'utilizzazione del Sistema

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a attuare tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Stazione appaltante segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, INFORMAZIONI VARIE

2.1. Oggetto

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura negoziata senza bando per affidamenti sottosoglia dei "lavori di ripristino del manto di copertura dei locali palestra, lavanderia e teatro" da eseguirsi presso la Casa Circondariale di Monza.

2.2. Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Rimozione e smaltimento di tutto il pacchetto isolante dei tetti, lisciatura delle pendenze, posa di nuovo pacchetto isolante e parapetto definitivo.

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento unitario.

2.3 Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'ammontare dell'appalto è definito dalla seguente tabella:

Descrizione				TOTALE
1	Lavori (L) A Corpo			€ 347.265,94
Descrizione		A Corpo	A Misura	
2	Costi della sicurezza (CS)	€ 13.761,96	----	€ 13.761,96
3	Costi della manodopera (MO)	€ 91.988,04	----	€ 91.988,04
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)			€ 453.015,94

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo dei Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»,
- importo dei Costi della manodopera, non soggetti a ribasso, determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE».

Gli importi distinti in “soggetti a ribasso” e non “soggetti a ribasso”, sono riepilogati nella tabella che segue:

:

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo	€ 347.265,94	
2	Costi della sicurezza (CS)		€ 13.761,96
2	Costi della manodopera (MO)		€ 91.988,04
TOTALE		€ 347.265,94	€ 105.750,00

La categoria prevalente è la OG1 – Opere edili – classifica II. Vengono altresì individuate le seguenti categorie (scorporabili e subappaltabili secondo i limiti normativi vigenti, ovvero il 100%):

- OS8 – opere di impermeabilizzazione – classifica I.

3. SOPRALLUOGO

Trattandosi di lavorazioni in ambito penitenziario si considera obbligatorio il **sopralluogo** degli ambienti oggetto delle lavorazioni, al fine di prendere piena coscienza delle reali condizioni di cantierizzazione, esecutive e di movimentazione. Detto sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (come risultanti dalla CCIAA o da attestazione SOA) munito/i di documento di identificazione in corso di validità e **da una copia del presente disciplinare di invito**. Il rappresentante legale potrà far effettuare il sopralluogo da un proprio delegato che dovrà presentarsi munito oltre che da un

documento di identità in corso di validità anche della delega in originale corredata dalla fotocopia del documento di identità del delegante (rappresentante legale) e con la copia del presente disciplinare di invito. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che costituendi, in relazione al regime di solidarietà di cui all'art. 68 del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure da uno degli operatori economici consorziati indicato come esecutore dei lavori.

La visione dei luoghi dovrà essere preventivamente concordata con Direzione della Casa Circondariale di Monza utilizzando i suoi canali di contatto istituzionali (tel. 039- 839691; email: cc.monza@giustizia.it; pec: cc.monza@giustiziacerit.it - referenti del R.U.P. per il sopralluogo nell'Istituto Penitenziario è l'Ufficio contabile della Casa Circondariale di Monza.

Al termine del sopralluogo la Direzione dell'Istituto Penitenziario rilascerà copia dell'attestato di sopralluogo.

3.1. Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e della Documentazione di progetto, potranno essere richiesti a questo Ente appaltante. Le richieste dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 13 MAGGIO 2024, solo tramite l'area "Comunicazioni" del Me.PA.

4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (ORA ANAC)

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara**, devono effettuare il pagamento del **contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità di vigilanza (ora ANAC) nella misura indicata nella deliberazione dell'Autorità n. 621 del 20 dicembre 2022.

Si precisa che questa Stazione appaltante, al fine di valutare **una eventuale esclusione dalla gara**, procede al controllo, tramite l'accesso al SIMOG: (i) dell'avvenuto pagamento del contributo entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta, (ii) dell'esattezza dell'importo (iii) nonché della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

È fatto obbligo all'appaltatore di rispettare rigorosamente ed inderogabilmente le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si ricorda, in particolare e fra l'altro, che:

- l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i;
- ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010 e del relativo aggiornamento del 31.5.2017 (pubblicata sulla G.U. dell'11.7.2017, n. 160) l'impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

6 COMUNICAZIONI

I concorrenti, ai sensi dell'art. 90, del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

7 GARANZIE

7.1 Cauzione Provvisorio

Con riferimento all'53 del Codice dei contratti non sono richieste garanzie provvisorie per la tipologia di appalto di cui trattasi.

7.2. Cauzione definitiva

Per quanto disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, per la tipologia di appalto di cui trattasi, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice e, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117 comma 8 del Codice, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

In particolare, si evidenzia che l'impresa appaltatrice dovrà stipulare, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma da assicurare dovrà essere non minore di € 500.000,00 per danni e la polizza deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo"

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari ad € 500.000,00.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante; devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; non si darà corso all'emissione di stati di avanzamento lavori in mancanza delle suddette polizze.

In merito alla garanzia dei lavori si stabilisce che per tutti i materiali impermeabili che verranno installati dovrà essere fornita la garanzia della durata di almeno dieci anni direttamente dal Produttore, mentre per la

posa in opera l'impresa affidataria dei lavori dovrà fornire una polizza assicurativa decennale postuma stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

In assenza di tali garanzie non si darà luogo alla certificazione di regolare esecuzione.

9. DISCIPLINA CONTRATTUALE

9.1. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di appalto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando che dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Lettera di invito/Disciplinare di gara - Capitolato speciale d'appalto – Elenco prezzi – Disegni. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato, avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9.2. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto gli elaborati del progetto esecutivo redatto in data 26.03.2024 che di seguito si riepilogano:

CODICE	TITOLO/DESCRIZIONE
ELABORATI DESCRITTIVI	
A 01 - REL.GEN.TEC.	RELAZIONE GENERALE E TECNICA
A 02 – CAP. SPE.	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
A.02.2 – CAP. SPE. TEC	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE TECNICA
A 03 - PRE. UNI.	ELENCO PREZZI UNITARI
A 04 – AN. PRE.	ANALISI DEI PREZZI
A 05 – COM. MET.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
A 06- INC.MANO.DOP.	STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA
A 07 – QUA. ECO.	QUADRO ECONOMICO
A 08.a – PIA. SIC.	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A 08.b – CRO. PRO.	ALLEGATO "A" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

A 08.c – ANALISI. RISCHI	ALLEGATO “B” - ANALISI DEI RISCHI
A 08.d – STI. COS. SIC	ALLEGATO “C” - STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
A 08.e – LAYOUT	ALLEGATO “D” – PLANIMETRIA DI CANTIERE
A 08.f – FAS. OPE.	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
A 09 – PIA.MAN.	PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
A 10 – REL. CAM.	RELAZIONE CAM

ELABORATI GRAFICI		
		SCALA
	OPERE EDILI	
B.01	ELABORATI GRAFICI - planimetria generale - planimetria palestra e lavanderia - planimetria teatro - schema dettaglio costruttivo stratigrafia - schema dettaglio costruttivo parapetti	-----

9.3. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

9.4. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' articolo 124 del Codice.

9.5. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, Direttore di Cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10. TERMINI PER L'ESECUZIONE

10.1. Consegna ed inizio dei lavori

Ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.M. n. 49/2018, il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto, previa comunicazione e risultante da apposito verbale, come previsto dai commi 2, 8 e 10 del suddetto articolo.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 36/2023; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, c. 9 del D.M. n. 49/2018, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

10.2. Termini per l'ultimazione dei lavori, sospensioni, proroghe, penali, premio di accelerazione, danni di forza maggiore

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto in debito conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

10.3. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

L'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

10.4 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 80 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 122 comma 4 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

11. DISCIPLINA ECONOMICA

11.1. Anticipazione – Pagamenti in acconto e ritenuta di garanzia

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice degli appalti, è previsto **a corpo**.

ANTICIPAZIONE - La stazione appaltante erogherà all'appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione avverrà nelle modalità e nei termini fissati dall'art. 125, comma 1, del Codice.

I termini previsti dalla predetta normativa per la corresponsione dell'anticipazione inizieranno a decorrere solo dopo che l'appaltatore avrà adempiuto alle incombenze previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, il pagamento dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice, è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di ritardata corresponsione dell'anticipazione rispetto ai termini fissati dal richiamato art. 125 – decorrenti solo dopo che l'appaltatore avrà adempiuto in modo preciso e puntuale alle citate incombenze – saranno riconosciuti a favore dell'appaltatore gli interessi corrispettivi in base all'art. 1282 del codice civile. Con riferimento all'art. 24 del CSA si rappresenta che sono previsti pagamenti in acconto in corso d'opera ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore al € 100.000,00 fino un importo complessivo non superiore al 94,5 % dell'Importo contrattuale.

Il saldo dei lavori (corrispondente alla ritenuta del 5% per garanzia e 0,5% per verifica regolarità contributiva a favore delle maestranze) sarà svincolato con l'attestazione della regolare esecuzione.

I suddetti pagamenti saranno disposti – prelieve le verifiche previste dalla normativa vigente – da questa Stazione appaltante su conto corrente bancario/postale dedicato dell'appaltatore, con ordinativi di spesa (mandati informatici sul sistema SICOGES) emessi a cura di questo Ente appaltante e trasmessi agli Uffici preposti al controllo contabile e amministrativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I pagamenti sono subordinati all'emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura elettronica, indicante il CIG e il CUP, formulata in aderenza a quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in ordine alla scissione dell'IVA.

La Stazione appaltante si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione dell'ordinativo di spesa (mandato informatico dal sistema SICOGES), della quale ne verrà data comunicazione, nelle dovute forme, all'Appaltatore.

11.2. Disposizioni generali relative ai prezzi – revisione dei prezzi – nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo, saranno pagati i lavori appaltati, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio.

Pel la contabilizzazione dei lavori si rimanda all'Art. 42 del CSA.

Revisione prezzi

Ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Eventuali revisioni dei prezzi possono essere ammessi ove intervengano specifiche disposizioni legislative.

Nuovi prezzi

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

11.3 Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

12.CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA – REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEI CONCORRENTI – SUBAPPALTO - SUBCONTRATTI

12.1 Soggetti ammessi in forma singola e associata

L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.

Codesto operatore economico è comunque invitato a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Pertanto, in caso di partecipazione in forma associata codesto operatore economico è obbligato a svolgere il ruolo di capogruppo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 65 del Codice dei Contratti.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice dei Contratti, **è vietato** la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 119 del nuovo codice degli appalti, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così come dettato dall'art. 119, c. 1, del nuovo codice degli appalti.

La Stazione Appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, così come dettato dall'art. 119, c. 2 (terzo periodo), del nuovo codice degli appalti.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il

possesto da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. mediante **presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di esecuzione)**.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 100 comma 2 e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Restano, altresì confermate, le funzioni svolte dalla Direzione lavori, di cui all'art. 7, c. 1 del D.M. n. 49/2018.

Si avvisa che questa Amministrazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa secondo le definizioni di cui all'art. 13, comma 6 allegato I.1. lett. o). Nell'ipotesi in cui il subappaltatore non sia una microimpresa o piccola impresa, il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante potrà avvenire in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore nel pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In quest'ultima ipotesi, la Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto alla natura del contratto di subappalto. L'appaltatore è obbligato a comunicare – ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti.

La mancata comunicazione della quantità e dell'importo delle opere eseguite dal subappaltatore comporterà l'accertamento delle stesse attraverso l'Ufficio di Direzione dei lavori e i relativi esiti costituiranno la base per effettuare il pagamento al subappaltatore.

Sarà cura dell'Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici.

Il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante a favore del prestatore di servizi e/o del fornitore relativamente alle prestazioni oggetto dei sub-contratti potrà avvenire solo in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore alle proprie incombenze debitorie.

12.2 Requisiti generali/soggettivi dell'operatore economico

A pena di esclusione dalla presente procedura di gara i concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura e **non devono essere incorsi**:

- in una delle cause di esclusione previste di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023;
- nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** i concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

12.3 Requisiti speciali – Capacità economica e finanziaria e tecnica organizzativa dell'operatore economico

A pena di esclusione dalla presente procedura di gara, i concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata dall'ANAC, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata.
Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, di tipo orizzontale, di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del Codice dei Contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito, devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 68, comma 1 e 11 del Codice dei Contratti, in rapporto all'entità della/e categoria/e di lavoro specificate, a cura del concorrente, nella documentazione di gara e che poi saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice dei Contratti.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) ed e), del Codice dei Contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, del Codice dei Contratti I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 68 del Regolamento.

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, di cui all'art. 65, comma 2 lett. c) e d) del Codice dei Contratti, i requisiti di cui al presente paragrafo sono valutati ai sensi dell'art. 67 del Codice dei Contratti.

13. AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'art. 104 del Codice dei Contratti, il **concorrente** - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 65 del Codice dei Contratti - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento. Il partecipante, pertanto, dovrà presentare i già menzionati documenti completi in ogni parte e le relative clausole devono essere sufficientemente analitiche da consentire a questa Stazione appaltante un controllo preciso e puntuale delle obbligazioni effettivamente assunte.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti di natura strettamente soggettiva (*a titolo di esempio, ma non esaustivo: iscrizione CCIAA o a specifici Albi*).

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – **a pena di esclusione** - tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice dei Contratti.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito – **a pena di esclusione** – che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

È ammesso che l'impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

14. Ulteriori requisiti e relativa documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti e consorzi.

Come già specificato, il concorrente che partecipa alla gara in forma associata è tenuto ad indicare, in generale, le aziende con cui, o per cui, concorre.

In fase di offerta dovranno essere specificate le categorie di lavoro e/o le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (verrà utilizzato il "Modello DGUE").

I raggruppamenti temporanei **già costituiti** devono presentare copia dell'atto notarile con cui è stato conferito - prima della data di presentazione dell'offerta - mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile al soggetto mandatario/capogruppo.

I consorzi ordinari **già costituiti** dovranno presentare copia dell'atto costitutivo, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'elenco delle ditte consorziate, qualora non rilevabili dalla Camera di Commercio (CCIAA) ovvero dal certificato SOA.

Nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve presentare copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice. I consorzi **stabili**, i consorzi di **cooperative** e di imprese **artigiane** devono presentare copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora le stesse non siano rilevabili dalla Camera del Commercio (CCIAA).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione d'impegno, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei poteri necessari ad impegnare ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, al Consorzio a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico individuato quale mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. Tale dichiarazione deve contenere il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e specificare la categoria di lavori o le parti dell'opera che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, fermo restando l'obbligo della mandataria ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna degli originali o di copie autentiche dei predetti atti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi sono tenuti, altresì, a presentare tutte le dichiarazioni di cui al successivo par. n. 6, secondo le modalità nello stesso indicate.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

15.1 Invio dell'offerta

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 maggio 2024, sul sito internet www.acquistinretepa.it, all'interno della piattaforma Me.PA, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- OFFERTA ECONOMICA.

In ossequio al principio di segretezza dell'offerta, si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione del Sistema diversa da quella ad essa assegnata, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati a questo Ente Appaltante, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005, **a pena di esclusione.**

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**offerta** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**offerta** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta economica**. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, devono essere convertiti in formato pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta dovrà necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di *"conferma ed invio"* della medesima.

Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici dallo stesso utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Consip S.p.A. e di questo Ente Appaltante, ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A, questa Stazione appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Questo Ente appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 25 co. 2 del D.lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi del codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui sopra, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale e sul Sistema, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante riterrà opportuno.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;
- un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi, sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *files* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema e nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA

16.1 Busta virtuale "A" - Documentazione amministrativa

La Busta virtuale “A” – Documentazione amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione elencata e meglio descritta nei paragrafi che seguono:

1. Disciplinare di gara controfirmato digitalmente per accettazione;
2. Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo;
3. Documento di gara unico europeo (DGUE);
4. Eventuale documentazione RTI e Consorzi;
5. Eventuale documentazione in caso di avvalimento;
6. Eventuale documentazione in caso di subappalto;
7. Pass OE;
8. Versamento contributo ANAC;
9. Dichiarazione di accettazione e presa visione di tutte le allegazioni documentali di gara inerenti al capitolato speciale di appalto, agli elaborati grafici e descrittivi caricati nella sezione dedicata del portale Me.Pa tra i documenti da consultare;
10. Allegato al Contratto “Patto di integrità – D.M. del Ministero della Giustizia del 28 Aprile 2022” che dovrà essere trasmesso in fase successiva di procedura solo dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario della Rdo in argomento;

La **Dichiarazione di accettazione e presa visione di tutte le allegazioni documentali di gara inerenti agli elaborati grafici e descrittivi** deve essere prodotta dall’operatore economico e caricata nella sezione dedicata del portale Me.Pa .

16.2. Disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione

Il presente disciplinare di gara dovrà essere firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI/ Consorzio il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura:

- da tutte le imprese componenti il RTI e da tutte le imprese del Consorzio esecutrici delle prestazioni, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. c) e d) del Codice dei Contratti.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.

16.3 Documento di gara unico europeo (DGUE)

A **pena di esclusione**, il concorrente dovrà predisporre e caricare sul Me.PA, il Documento di gara unico europeo, **in conformità al modello allegato alla Rdo (“DGUE”)**.

Il DGUE dovrà, a **pena di esclusione** dalla procedura, essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o di Consorzio, a **pena di esclusione** dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto digitalmente dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, **dovrà essere prodotto:**

- da tutte le imprese componenti il RTI e da tutte le imprese del Consorzio esecutrici del lavoro, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. c) e d) del Codice dei Contratti;

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, dichiarare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. il possesso di tutti i requisiti di cui alla Parte III e Parte IV del DGUE; in particolare, il concorrente dovrà indicare nella Parte IV, Sezione A, il numero di iscrizione al registro delle imprese;
- b. il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità economico-finanziaria (vedi Parte II, Sezione A del DGUE);

c. il possesso del/i requisito/i relativo/i alla capacità professionale e tecnica (vedi sempre Parte II, Sezione A del DGUE);

d. l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nei confronti della stazione appaltante.

Le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 comma 3, del Codice dei Contratti (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza – ivi compresi institori e procuratori generali –, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta. In tale ultimo caso l'esclusione viene disposta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle meglio delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 recante *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 94 del Codice dei Contratti e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1, dell'art. 94 del Codice dei Contratti non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94, come sopra individuati, senza necessariamente prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Tale indicazione, se non resa, sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo posto nella graduatoria provvisoria qualora non desumibili dalla CCIAA o dall'eventuale SOA.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere caricati sul Me.PA tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Si precisa infine che a seguito delle modifiche apportate al Codice dei Contratti dal Decreto Legislativo 36/2023 il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 94 del Codice dei Contratti e la relativa dichiarazione devono essere riferiti agli stessi soggetti di cui al comma 3, dell'art. 94.

Tutte le dichiarazioni devono comunque essere rese ai sensi della normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) ed indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del già citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ammissione alla gara, aggiudicazione ecc.) e verrà, pertanto, escluso dalla procedura e segnalato.

16.4 Eventuale Documentazione R.T.I./Consorti

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, deve essere inviata, tramite Me.P.A., a questa stazione appaltante dettagliata documentazione.

16.5 Eventuale Documentazione in caso di avvalimento

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione** dalla presente procedura di gara, **inviare e fare pervenire** a questo Ente appaltante, attraverso la piattaforma Me.PA. i seguenti documenti:

- a. **dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - o l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso questo Ente appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - o la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- b. **Documento di gara Unico Europeo (DGUE)**, di cui al precedente paragrafo 6.1.3;
- c. **Contratto in originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o in **copia autentica informatica firmata dal notaio** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione puntuale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 94, comma 15, del Codice dei Contratti nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente.

16.6 Eventuale documentazione in caso di subappalto

In caso di ricorso al subappalto, il concorrente dovrà caricare sul sistema Me.PA. la dichiarazione di subappalto con indicazione delle prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale. In alternativa a tale certificazione è sufficiente che sia puntualmente compilato il punto D della Parte II del DGUE.

16.7. Documentazione per la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito inerente la categoria prevalente e/o le altre categorie scorporabili/subappaltabili è assolto con il possesso dell'attestazione SOA nei valori, termini e condizioni già indicati. Il concorrente, pertanto, è tenuto a dichiararne il relativo possesso nell'ambito del DGUE parte II, lett. A. Lo stesso vale per tutti gli operatori economici che a qualsiasi titolo interverranno nell'esecuzione dei lavori, per un importo superiore ai limiti fissati dalla legge.

16.8 Eventuale documentazione in caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà caricare sul sistema Me.PA i documenti di cui all'art. 124 del Codice dei Contratti.

16.9 PASS OE/ Sistema FVOE (ex AVCPass)

Il concorrente deve caricare sul Me.PA copia informatica del documento (Pass OE) di cui all'art. 2, comma 3, lett. b, della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C., ottenuto dal sistema "AVCPASS" ora

Fascicolo Virtuale Operatore Economico “FVOE” a seguito della registrazione dell’operatore economico, necessario per il controllo dei requisiti di ordine generale nonché di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, in ossequio al Codice dei Contratti e ss.mm.ii..

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento:

- Pass OE relativo all’impresa ausiliaria.

Il Pass OE generato attraverso il sistema deve essere debitamente sottoscritto digitalmente:

- a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- b. in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- c. in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante, o da persona avente i poteri necessari di firma, di tutte le imprese raggruppande o consorziande esecutrici;
- d. in caso di Consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett c) e d) del Codice dei Contratti dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

16.10 Versamento contributo ANAC

Il concorrente dovrà presentare il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005. Il versamento del contributo è dovuto, a pena di esclusione, in ragione dell’importo dei lavori. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il concorrente deve inviare e fare pervenire a questo Ente appaltante, attraverso il Sistema, nelle rispettive sezioni “Contributo ANAC”, il documento/ricevuta relativo al versamento del contributo sottoscritto con firma digitale.

Nel caso di RTI costituito o costituendo e per le reti di imprese il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. c) e d), del D. Lgs. n. 36/2023, il versamento è effettuato dal Consorzio.

16.11 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), tramite caricamento sulla piattaforma Me.PA., che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.

Qualora la procura speciale possieda limitazioni legate al potere di impegno economico, questo limite dovrà essere, pena l’esclusione, pari o superiore all’importo totale dei lavori, specificato al paragrafo 2.2 del presente documento.

Questa Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.

16.12 Busta virtuale “B” - Offerta Economica.

L’offerta economica, contenente **l’indicazione del ribasso percentuale** sull’importo complessivo della fornitura posto a base di gara, dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato automaticamente dalla piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. – sistema Me.PA. Detto ribasso dovrà riportare tre cifre decimali. Qualora pervenissero da parte di operatori economici offerte che presentino formulazioni con cifre decimali successive alla terza, si procederà per troncamento dell’ultima cifra decimale considerata.

Si evidenzia, altresì, che il prezzo offerto dal concorrente, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso incrementato dell'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, si intende comprensivo di tutte le spese e i costi sostenuti, ivi compresi gli utili attesi dall'offerente. I costi della sicurezza aziendale e i costi della manodopera – che per normativa vigente corre l'obbligo di specificare – costituiscono, pertanto, una quota parte del prezzo offerto.

17 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

17.1. Criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione offerta economica

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del "Codice" questa stazione appaltante si avvale quale metodo di aggiudicazione per gli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del criterio del minor prezzo;

Ai sensi dell'art. 54 Allegato II.2 metodo A del "Codice", qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, questa stazione appaltante si avvale dell'esclusione automatica di quelle anomale.

18 PROCEDURA DI GARA

La procedura di aggiudicazione sarà avviata (salvo eventuali modifiche comunicate sul sistema Me.PA. nell'area "comunicazioni con i fornitori") **il giorno 21 Maggio 2024**, tramite il sistema Me.PA., con l'apertura della Busta virtuale "A" Documentazione Amministrativa.

18.1. Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'art. 101, del Codice dei Contratti, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine fissato dalla stazione appaltante, e comunque non oltre il limite stabilito dal citato art. 101, comma 1.

Nel caso in cui il concorrente non produca puntualmente quanto richiesto nel termine assegnato, la Stazione appaltante procederà alla sua **inderogabile esclusione**.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni alla fase successiva di gara.

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, in data che sarà comunicata preventivamente, tramite sistema Me.PA. ai concorrenti ammessi, si procederà:

1. all'apertura delle offerte economiche presentate – Busta virtuale "B";
2. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
3. a stilare la graduatoria sulla base dei ribassi offerti da ciascun concorrente;
4. ad avviare il procedimento di determinazione della **soglia di anomalia** dell'offerta effettuato in base al metodo previsti all'art. 56, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti vigente e secondo le eventuali rideterminazioni delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia minima.

Successivamente, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs. 36/2023 c.1 è consentita l'esclusione automatica dell'offerta anomala. La stazione appaltante utilizzerà come metodo per individuare le offerte anomale il metodo A dell'allegato II.2. secondo l'art 54 c.2 del D.Lgs. n.36/2023

- L'aggiudicazione (**definitiva**) dell'appalto sarà, quindi, dichiarata da questo Ente appaltante dopo effettuata la verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione (art. 54, comma 2, Allegato II.2 Metodo A del Codice dei Contratti), tra cui la verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., Si procederà con l'aggiudicazione anche nell'ipotesi che pervenga una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente da questo Ente appaltante, in conformità dell'art. 65 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; analogamente, questo Ente potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate, e/o limitate ad una parte dei lavori.

18.2. Verifiche nel corso della procedura

Ai sensi dell'art. 116, comma 1 del Codice dei Contratti, questo Ente appaltante può chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall'operatore economico che ne autorizza la consultazione.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante chiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'art. 99 del Codice dei Contratti.

19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Ente appaltante si riserva la **facoltà** di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico (compresa la perdita dei finanziamenti) determinanti l'inopportunità di procedere con la stessa ovvero con la procedura di gara qualora ancora non perfezionatasi. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.

Il mancato esito positivo delle verifiche in tema di requisiti generali e speciali comporterà l'immediata esclusione dalla gara del concorrente ovvero la non stipula del contratto o la sua immediata risoluzione per fatto dell'impresa, con tutte le conseguenze previste, in tali ipotesi, dalla legge (segnalazione all'ANAC) e, laddove sussistano gli estremi, denuncia all'Autorità giudiziaria.

20. RISOLUZIONE

L'amministrazione può di diritto risolvere il presente appalto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a. grave inadempimento delle disposizioni dell'atto negoziale e di quelle di cui agli allegati;
- b. cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- c. l'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. nei confronti dell'impresa aggiudicataria che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d. all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445);
- e. altri casi previsti dalla normativa vigente.

In tutti i casi di risoluzione del presente atto, l'Amministrazione avrà diritto di agire nelle sedi competenti per il risarcimento del danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 1458 c.c..

21. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di VENEZIA.

22. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ss.mm.ii., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all'Amministrazione di **NON** autorizzare l'accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede dell'eventuale verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti.

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal Codice dei Contratti agli artt. 35 e 36, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di copia delle giustificazioni dei prezzi.

23. ALTRE INFORMAZIONI

Resta chiarito ed inteso che:

1. la risposta alla R.d.O. mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara;
2. le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione del Mercato Elettronico relativo ai lavori oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il l'Appaltatore e l'Ente Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegati alla R.d.O. con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
3. si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (es.: chiarimenti, certificazioni, ecc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate utilizzando l'Area Comunicazioni del portale ME.PA. – Acquisti in Rete. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente RDO.
4. le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 90 del Codice dei Contratti saranno inoltrate agli operatori economici interessati attraverso il Sistema e utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO.

Il Provveditore

Maria Milano

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate